

CAMERA DEI DEPUTATI N. 831

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENSORIO

Presentata il 15 luglio 1987

Istituzione delle dotazioni organiche aggiuntive per il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la legge n. 270 del 1982 si è inteso dare riassetto al problema del precariato per quanto attiene al personale docente della scuola di ogni ordine e grado. Uguale definizione non è stata proposta, invece, per il personale non docente, per il quale si potrebbero ripetere le motivazioni che accompagnarono allora la presentazione degli articoli della legge relativi al personale docente.

Presentando la legge nella stessa formulazione, non scardinando cioè un principio già sancito da una precedente norma legislativa ma riferendola a personale ugualmente in servizio nella stessa istruzione, si intende chiudere definitiva-

mente, anche in questo settore, la precarietà del rapporto di lavoro, oltre che fornire l'amministrazione di personale che, avendo per anni svolto lo stesso lavoro, ha certamente acquisito la professionalità necessaria, per la parte ad esso affidata per un migliore andamento dell'attività scolastica.

Tale personale, che potrebbe gradualmente subentrare a quello in servizio nelle singole istituzioni, dovrebbe essere posto a disposizione per le supplenze di qualsiasi durata, in modo da non incidere sull'andamento della spesa che, anzi, considerando il sistema attualmente in vigore, potrebbe notevolmente ridursi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le dotazioni organiche aggiuntive di cui agli articoli 12 e 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono estese al personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado.

ART. 2.

1. Le dotazioni organiche aggiuntive sono determinate su un incremento medio percentuale del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle dotazioni organiche riferite al 31 marzo di ogni anno scolastico.

ART. 3.

1. Accedono alle predette dotazioni organiche aggiuntive, in prima applicazione, i supplenti annuali con nomina dei provveditorati agli studi per gli anni scolastici 1985-1986, 1986-1987 e 1987-1988 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre a coloro che risultino in soprannumero al termine dell'anno scolastico 1987-1988.